

## TUTELA LEGALE ROLAND – CONVENZIONE NOTARIATO

Il presente documento contrattuale contiene:

- a) condizioni di assicurazione convenzione notariato n. 82.461/16, deve essere consegnato all'assicurato in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto/certificato.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 1 maggio 2024



## GLOSSARIO

**DEFINIZIONI:** ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURATO	<p>a) in ambito professionale il Notaio o lo Studio Notarile Associato che ha aderito all'Assicurazione, i praticanti, i tirocinanti, i familiari del Notaio che collaborano nell'attività, i dipendenti e gli altri collaboratori professionali;</p> <p>b) nell'ambito della vita privata, il Notaio, i componenti del suo nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia più eventuali persone conviventi.</p> <p>c) se sottoscritta la relativa estensione nel certificato e versato il relativo premio, esclusivamente nell'ambito istituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il notaio come membro dei Consigli Notarili Distrettuali (CND);</li> <li>- il notaio come membro del Consiglio Notarile Nazionale (CNN);</li> <li>- il notaio come membro delle Commissioni Regionali di Disciplina (CO.RE.DI.);</li> <li>- il notaio per l'attività da lui svolta in qualità di Ispettore contabile.</li> </ul>
ARBITRATO	Procedura alternativa al rito ordinario che le parti possono intraprendere per risolvere controversie.
ASSICURAZIONE	Il contratto di Assicurazione.
BROKER	AON S.p.A.
CARENZA	Periodo in cui la Polizza non produce effetti. Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia diviene concretamente efficace.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE	Il documento comprovante l'adesione del singolo Notaio alla presente Polizza e la durata della copertura.
CONTRAENTE	Il notaio iscritto al ruolo del Consiglio Nazionale del Notariato
CONTROVERSIA	la fattispecie civile, penale o amministrativa sulla quale verte la lite stragiudiziale o giudiziale.
CONTROVERSIA CONTRATTUALE	Controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.
FASE PRODROMICA	Fase talvolta prevista dalla legge, antecedente l'emissione del provvedimento sanzionatorio.
ILLECITO AMMINISTRATIVO	Violazione di una norma giuridica per la quale viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
LEGALE DOMICILIATARIO	legale del foro dove deve avere luogo la causa e a cui si appoggia l'avvocato di fiducia dell'assicurato (c.d. dominus), esercente la professione in un foro diverso da quello competente
INDENNIZZO	La somma dovuta contrattualmente dalla Società in caso di sinistro.
MASSIMALE	L'importo massimo che il contraente può ricevere per ogni sinistro.

PERIODO DI ASSICURAZIONE	Il periodo per il quale è stato pagato il premio, indicato nel certificato di assicurazione.
POLIZZA	Il documento che contiene le condizioni del contratto di assicurazione richiamate in ogni singolo Certificato di Assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dall'Assicurato alla Società.
REATO	Comportamento antiggiuridico che dà luogo a violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni in base alla pena per essi prevista dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "reato colposo" e "reato doloso"). Per le contravvenzioni, la legge prevede che l'autore ne risponda indipendentemente dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
REATO COLPOSO	È colposo o contro l'intenzione il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'Autorità Giudiziaria.
REATO DOLOSO	È doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Sono dolosi tutti i delitti tranne quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
RISCHI NOMINATI	I rischi assunti da parte dell'assicuratore, che di conseguenza non è obbligato per eventi ad essi non ascrivibili.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi un Sinistro.
SINISTRO	La Controversia per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETÀ	L'impresa assicuratrice ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l'Italia Via Francesco Guicciardini 6 - 20129 MILANO C.F./P.IVA: 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS.
TRANSAZIONE	Accordo con il quale le Parti pongono fine ad una controversia facendosi reciproche concessioni.
TUTELA LEGALE	L'assicurazione di Tutela Legale di cui all'art. 173, 163 e 164 del Codice Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche).

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE  
Per i notai iscritti al Ruolo

*SEZIONE I*  
*OGGETTO, SPESE ASSICURATE, ESCLUSIONI*

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE

La Società garantisce la tutela dei diritti del Contraente e degli Assicurati che si trovino coinvolti in una controversia, garantendo loro il rimborso delle spese sostenute fino all'importo del massimale indicato in Polizza, nei casi e secondo le condizioni indicate nel presente contratto.

ART. 2 ONORARI E SPESE ASSICURATE

Per le Controversie la Società assume a proprio carico, sino al massimale indicato nell'art. 8 (Sez. II Condizioni Generali di Assicurazione), gli oneri per la tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell'Assicurato, salvo quanto previsto al successivo art. 3, come segue:

1. il compenso previsto dai parametri di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. relativo all'attività di un avvocato, liberamente scelto dell'Assicurato senza alcun limite territoriale, come specificato all'art. 14. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, con un esborso massimo di € 2.000,00 per sinistro. Presente nell'attuale testo, a questo punto va eliminato. Qualora per qualunque ragione venga revocato l'incarico all'avvocato nominato e venga conseguentemente incaricato un sostituto, la Società garantirà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte.  
In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo consenso della Società
2. In caso di vertenza instaurata all'estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell'avvocato secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento. Qualora, per qualunque ragione, l'Assicurato decida di revocare il mandato all'avvocato designato per incaricarlo un altro, la Società riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte in parcella dal precedente avvocato.  
Sono incluse le spese di assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale applicata per responsabilità connessa ad un sinistro verificatosi all'estero
3. In caso di vertenze dinanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali;
4. le spese liquidate giudizialmente a favore della controparte, in caso di soccombenza;
5. le spese per l'attività dei consulenti tecnici d'ufficio (C.T.U.) e di controparte (C.T.P.), quando l'Assicurato sia obbligato giudizialmente ad assumere tali costi;
6. le spese per l'attività di un C.T.P. svolta in fase stragiudiziale e/o giudiziale; il compenso viene riconosciuto nei limiti dei parametri di riferimento attualmente in vigore; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii.

In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.

Qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato al CTP per incaricarlo un altro, la Società riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte in parcella dal precedente CTP;

7. pertanto, previa autorizzazione della Società (come indicato nel successivo art. 15 , comma 8), vengono riconosciute le spese del consulente nominato dall'Assicurato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui tale consulenza sia reputata necessaria dall'avvocato incaricato a sostegno delle ragioni del Notaio;
8. le spese di assistenza in transazioni preventivamente autorizzate dalla Società. In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo della Società, verranno tuttavia indennizzate le spese dell'Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese dell'Assicurato eventualmente assunte da controparte;
9. le spese di mediazione e negoziazione assistita finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii e dalla L. 10 novembre 2014 n. 162. (e ss.mm.ii.). Se il mediatore si avvale di un suo consulente, la Società si fa carico fino al 50% del relativo compenso. In caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. con esclusione dei costi dell'eventuale consulente nominato dall'organismo competente. Per la procedura di mediazione e negoziazione assistita sono altresì garantiti i compensi di un avvocato previsti dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento. Nell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può dare mandato ad un avvocato diverso, ma non ulteriore, rispetto a quello che ha seguito la mediazione/negoziazione assistita;
10. le spese per l'IVA relative all'attività di avvocati e consulenti tecnici, qualora il Contraente/Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell'imposta;
11. le spese di registrazione della sentenza nonché le spese di marche e bolli per ottenere una copia integrale della sentenza;
12. le spese relative al contributo unificato;
13. con la preventiva autorizzazione della Società, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti;
14. le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata;
15. le spese processuali poste a carico dell'Assicurato per i procedimenti assicurati (art. 535 c.p.p.);
16. le spese per la registrazione di atti giudiziari con un esborso massimo di € 520,00;
17. le spese per ottenere copia degli atti d'indagine con un esborso massimo di € 520,00;
18. le spese di giustizia in ambito penale poste a carico dell'Assicurato;
19. le spese di registrazione della sentenza nonché le spese necessarie a ottenere una copia integrale della stessa;
20. i costi relativi ai primi tre tentativi di esecuzione forzata avviati entro 5 (cinque) anni dopo il passaggio in giudicato del titolo esecutivo;
21. a seguito di autorizzazione/ratifica della Società, le spese di un investigatore nominato dall'Assicurato.

In ambito penale, sono altresì incluse le spese di viaggio dell'Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente per il procedimento penale. La Società garantisce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell'autorità competente a decidere del procedimento.

## ART. 3 COSTI DELL'ASSICURATO

La rifusione dei costi si esegue applicando quanto previsto dalla tariffa di riferimento attualmente in vigore.

Costi di viaggio dell'Assicurato:

1. la Società riconosce i costi di viaggio sostenuti dall'Assicurato per raggiungere le sedi delle Autorità Giudiziarie estere, che abbiano disposto la sua comparizione personale, e precisamente:

a) quelli necessari utilizzando un mezzo di servizio pubblico, autobus, bus, treno in prima classe o un volo di linea in "economy class";

b) in caso di utilizzo di mezzo proprio, verrà riconosciuto un importo, comunque, non superiore a quello che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo di un mezzo di servizio pubblico secondo il punto precedente.

2. L'Assicurato è tenuto a trasmettere alla Società le ricevute di pagamento.

3. I costi di viaggio vengono rifusi in Euro; gli importi in valuta diversa vengono rifusi in Euro applicando il cambio in vigore il giorno di inizio del viaggio.

4. Costi di traduzione: la Società provvede alla traduzione della documentazione necessaria per la difesa dell'Assicurato all'estero e sopporta i relativi costi.

5. Cauzione: la Società provvederà all'anticipazione di una cauzione, fino ad un massimo di € 20.000,00 per Assicurato, che si dovesse rendere necessaria per evitare all'Assicurato l'applicazione di misure di restrizione della libertà personale. L'Assicurato è obbligato alla restituzione alla Società dell'importo versato a titolo di cauzione nei seguenti termini:

a) quando la cauzione sia stata restituita dall'Autorità Giudiziaria competente;

b) quando l'Assicurato, a causa di un suo comportamento attivo od omissivo, determini la mancata restituzione della cauzione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente. Dietro richiesta scritta della Società, indipendentemente dal verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b), la cauzione deve essere restituita entro 12 mesi dalla data di anticipazione.

## ART. 4 AMBITI DI COPERTURA

Il presente contratto opera per i rischi nominati, ovvero potrà intervenire unicamente per le garanzie di seguito indicate.

1) IN AMBITO CIVILE:

• SPESE PER AZIONI DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELL'ASSICURATO

1. Nell'ambito professionale e della vita privata, l'Assicurazione opera per spese relative all'esercizio di pretese di risarcimento dei danni occorsi alle persone assicurate e/o alle cose attinenti al loro patrimonio, subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi, sia in sede civile che per la costituzione di parte civile in sede penale.

2. Sono altresì garantiti i costi per la presentazione della denuncia/querela, purché l'Assicurato si costituisca parte civile.

3. La garanzia si estende, esclusivamente nell'ambito istituzionale, ai notai che ricoprono gli incarichi indicati alla lettera c), voce "assicurato" del glossario, purché sia previsto nel certificato e versato il relativo premio.

- TUTELA LEGALE NEI RAPPORTI CON FORNITORI

1. La copertura assicurativa comprende la tutela legale per la salvaguardia degli interessi giuridici, nell'ambito professionale, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi, ordinate e/o ricevute dal Notaio.

2. Per questa garanzia, in deroga a quanto previsto all'art.8, sono riconosciute le spese legali ai sensi della presente Polizza fino all'ammontare di € 15.000,00 per sinistro.

Premesso che il sinistro deve insorgere durante il periodo di validità dell'Assicurazione di cui all'art.6, in caso di prima adesione alla copertura o in caso di avvenuta interruzione temporale nella continuità di copertura la presente garanzia opererà tre mesi dopo la decorrenza dell'adesione.

- TUTELA LEGALE CONTRATTUALE PER RESISTERE ALLE RICHIESTE DI RIMBORSO DEGLI ONORARI GIÀ CORRISPOSTI DAL CLIENTE

In parziale deroga all'art. 5, la copertura assicurativa comprende la tutela legale giudiziale per la salvaguardia degli interessi giuridici, nell'ambito professionale, relativamente a richieste da parte del cliente al fine di riottenere dal notaio l'onorario in precedenza già completamente pagato, a seguito di prestazioni eseguite dal notaio.

La garanzia opera esclusivamente, a titolo di rimborso, in caso di provvedimento giudiziale passato in giudicato con esito favorevole nel merito al notaio. Sono escluse tutte le altre ipotesi di definizione della controversia (a titolo esemplificativo e non esaustivo: transazione stragiudiziale o giudiziale).

La presente garanzia viene prestata per due denunce per anno assicurativo.–Per questa garanzia, il massimale sarà pari a Euro 10.000,00 per sinistro.

In caso di sinistro unico, relativamente ed unicamente alla presente garanzia, la denuncia verrà considerata come unica denuncia e verrà riconosciuto un unico massimale di Euro 10.000,00, indipendentemente dal numero delle parti che avanzeranno richieste al notaio.

A precisazione di quanto previsto dall'art. 14, il notaio deve denunciare il sinistro al broker entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui passa in giudicato il provvedimento giudiziale di cui sopra, trasmettendo all'intermediario tale provvedimento con la data di irrevocabilità posta dalla Cancelleria.

Tale data di irrevocabilità sarà considerata quella di "anno assicurativo" per il calcolo delle denunce.

La presente garanzia presuppone, per l'attivazione, che il notaio abbia già aderito alla Convenzione in data antecedente alla prima richiesta del Cliente e che abbia rinnovato continuativamente l'adesione fino al momento della denuncia del sinistro.

In mancanza di tale presupposto, la garanzia non sarà in ogni caso attivabile.

- CODICE SICUREZZA – PRIVACY – ANTIRICICLAGGIO – CODICE AMBIENTE

In parziale deroga all'art. 5, la copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell'Assicurato, nell'ambito professionale, per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo, anche qualora non sia stata emessa una sanzione amministrativa pecuniaria, derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi e ss.mm.ii.:

- 81/08 (codice sicurezza);
- 196/03 (codice privacy);
- 231/2007 (antiriciclaggio);
- 152/06 (codice ambiente);
- Regolamento UE 2016/659 (GDPR).

Inoltre, solo per i citati decreti legislativi, qualora sia prevista una fase prodromica antecedente l'emissione del provvedimento amministrativo (di carattere pecuniario o non pecuniario) contro cui presentare ricorso, la Società garantisce le spese per la difesa in tale fase (ad esempio attraverso la presentazione di memorie).

La copertura per la fase prodromica come sopra precisata opera con un sotto-limite di € 10.000,00 per Sinistro.

Il sinistro di cui al presente articolo si considera insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo, sempre che le violazioni di norme che hanno originato il provvedimento siano sconosciute al Notaio al momento della sua prima adesione alla Assicurazione in essere con la Società.

• TUTELA LEGALE PER CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTI DI LAVORO

1. In deroga all'art. 5, la garanzia assicurativa comprende, nell'ambito della vita professionale, la salvaguardia degli interessi giuridici del Notaio inerenti il contratto di lavoro individuale con i propri prestatori di lavoro subordinato, a condizione che questi siano iscritti nel libro unico del lavoro (ex libro matricola).

2. In deroga all'art. 5, sono compresi i costi dell'attività di un avvocato e degli arbitri fino all'ammontare di € 5.000,00 per ogni sinistro assicurato ai sensi della presente polizza.

3. Sono altresì assicurate le controversie di lavoro/arbitrati con persone con contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro) e figure analoghe in base alle normative vigenti.

Premesso che il sinistro deve insorgere durante il periodo di validità dell'Assicurazione di cui all'art.6, in caso di prima adesione alla copertura o in caso di avvenuta interruzione temporale nella continuità di copertura la presente garanzia opererà tre mesi dopo la decorrenza dell'adesione.

• TUTELA LEGALE IN MATERIA DI IMMOBILI

1. La garanzia assicurativa copre i costi per sostenere Controversie relative alla proprietà, ad altri diritti reali e/o alla locazione o al comodato degli immobili condotti direttamente dal Notaio – o concessigli in comodato - e nei quali il Notaio esercita la propria attività.

2. La garanzia si estende altresì alle Controversie relative all'abitazione ove il Notaio ha la residenza.

3. La garanzia si estende altresì alle Controversie relative alle abitazioni di proprietà del Notaio, da lui abitualmente utilizzate o da componenti del suo nucleo familiare presenti nello stato di famiglia.

Premesso che il sinistro deve insorgere durante il periodo di validità dell'Assicurazione di cui all'art.6, e limitatamente alle vertenze di natura contrattuale, in caso di prima adesione alla copertura o in caso di avvenuta interruzione temporale nella continuità di copertura la presente garanzia opererà tre mesi dopo la decorrenza dell'adesione.

• CIRCOLAZIONE STRADALE

Il presente contratto opera, nell'ambito della circolazione, per i casi di seguito indicati:

1. le richieste di risarcimento avanzate dall'Assicurato di cui alle lettere a) e b) delle "definizioni" - in qualità di proprietario, conducente o trasportato - per danni subiti a causa di terzi durante la circolazione stradale su un veicolo di proprietà o in locazione finanziaria (leasing) del Notaio, di un familiare e/o di altri conviventi dello stesso. Si ritiene incluso il procedimento di indennizzo diretto previsto dall'art. 149 D.Lgs. n. 209/2005 (Codice Assicurazioni Private) e ss.mm.ii..

2. la difesa in procedimenti penali originati da violazioni di legge o da illeciti amministrativi collegati ad un evento della circolazione stradale.

3. i costi necessari per proporre in ogni ordine e grado opposizione al provvedimento di ritiro, revoca o sospensione della patente di guida in seguito ad un incidente stradale;

4. il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;

5. la salvaguardia di interessi giuridici nel caso di controversie nascenti da effettive o presunte inadempienze, proprie o di controparte, relative ai veicoli indicati al punto 1. Limitatamente alle vertenze di natura contrattuale, in caso di prima adesione o in caso di



interruzione temporale nella continuità di copertura, la presente garanzia opererà tre mesi dopo la decorrenza dell'adesione.;

6. Si precisa che, limitatamente alla difesa penale di cui al comma 2, si applicano le condizioni speciali previste dal punto 2 di questo articolo.

In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 5, la garanzia assicurativa non copre i casi in cui:

- il conducente non sia autorizzato e/o abilitato a norma di legge alla conduzione del veicolo;
- per il veicolo utilizzato dall'Assicurato non siano stati adempiuti gli obblighi assicurativi;
- il conducente/la persona assicurata abbia compiuto l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti e/o dell'alcool con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186 e art. 187 n.c.d.s.), o si sia rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti richiesti dall'Autorità oppure quando gli venga contestata la violazione di cui all'art. 189 n.c.d.s.- in caso di contestazione di omissione di soccorso e successiva estraneità giudizialmente e definitivamente comprovata dell'assicurato, la garanzia opererà con rimborso allo stesso.
- oggetto della controversia siano danni causati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e delle corrispondenti prove, nel caso in cui non si tratti di gare che risultano regolarmente organizzate dall'ACI (Automobile Club Italiano).

- VERTENZE IN CASO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA (CORTE DEI CONTI) - purché sia previsto nel certificato e versato il relativo premio.

Per i notai che ricoprono gli incarichi indicati alla lettera c), voce "assicurato" del glossario, purché risulti nel certificato e versato il relativo premio, in parziale deroga all'art. 5, la garanzia comprende – nel solo ambito istituzionale - le spese legali rimaste a carico del notaio in caso di suo coinvolgimento dalla Procura della Corte dei Conti per presunto danno erariale.

La garanzia opera esclusivamente in caso di provvedimento passato in giudicato che abbia escluso il dolo o la colpa grave del notaio o in caso di archiviazione (a seguito della fase dell'invito a dedurre) che abbia escluso il dolo o la colpa grave del notaio.

Sono pertanto esclusi tutti gli altri casi di conclusione del procedimento.

In caso di operatività della garanzia, vengono riconosciute le spese legali sostenute sin dall'invito a dedurre.

La garanzia viene prestata col sottolimito del 50% del massimale previsto al successivo art. 8. Resta fermo l'obbligo, per il notaio, di denunciare il sinistro al broker, sin dalla notifica dell'invito a dedurre, nel termine di 30 (trenta) giorni.

## 2) IN AMBITO PENALE, AMMINISTRATIVO E DISCIPLINARE (solo relativamente all'attività professionale)

- DIFESA IN PROCEDIMENTI PENALI E PER ILLECITI AMMINISTRATIVI PECUNIARI

La garanzia comprende i costi:

- a) per difendersi dall'accusa di aver commesso un reato doloso e colposo, compresi quelli concernenti violazioni di natura fiscale/tributaria;
- b) per l'assistenza nel caso in cui l'Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale, così come specificato nel seguente paragrafo;
- c) per il procedimento di "patteggiamento", ovvero all'accordo sull'entità della pena tra imputato e Pubblico Ministero (art. 444 ss. codice di procedura penale).
- d) per difendersi dalla contestazione di un illecito amministrativo, compresi quelli concernenti violazioni di natura fiscale/tributaria, qualora sia stata conseguentemente emessa una sanzione amministrativa pecuniaria. Qualora sia prevista una fase prodromica antecedente l'emissione del provvedimento amministrativo (di carattere pecuniario o non pecuniario) contro cui presentare ricorso, la Società garantisce le spese per la difesa in tale fase (ad esempio attraverso la presentazione di memorie).

La copertura per la fase prodromica, come sopra precisata, opera con un sotto-limite di € 2.500,00 per sinistro, salvo quanto previsto in materia di sicurezza, privacy, anti-riciclaggio e codice dell'ambiente.

In relazione al punto b, assistenza ai testimoni, la garanzia assicurativa è operativa se l'Assicurato viene assunto quale teste in un procedimento:

- nel quale sussiste il pericolo di una sua incriminazione;
- stralciato da quello in cui era imputato o indagato (teste in procedimento connesso).

- **DIFESA IN PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

La garanzia comprende la difesa nei procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali e/o organismi incaricati, nel limite in cui questi siano conseguenza di un reato o di un illecito amministrativo di cui al precedente punto.

Qualora i procedimenti disciplinari non siano conseguenza di quanto sopra indicato, la garanzia, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, verrà prestata con un massimale di € 13.000,00 e con l'applicazione di una franchigia fissa a carico dell'Assicurato pari a € 1.000,00.

Si specifica che con riferimento alle garanzie riportate all'art 4 punto 2, valide nell'ambito professionale, oltre al Notaio e ai suoi collaboratori, sono assicurati anche i collaboratori già assicurati, ma non più alle dipendenze del Notaio, purché il Notaio acconsenta alla garanzia assicurativa.

Le garanzie prestate IN AMBITO PENALE, AMMINISTRATIVO E DISCIPLINARE si estendono ai notai che ricoprono gli incarichi indicati alla lettera c), voce "assicurati" del glossario, purché sia previsto nel certificato e versato il relativo premio.

#### ART. 5 ESCLUSIONI E COSTI NON ASSICURATI

1. Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i seguenti rischi:

- a) Controversie tra persone Assicurate con il medesimo Certificato di Assicurazione;
- b) Controversie riguardanti l'inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali incluso il recupero crediti, salvo quanto previsto all'art. 4;
- c) resistenza contro richieste di risarcimento di natura extra contrattuale di terzi, i costi e le spese di resistenza contro la costituzione di parte civile contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- d) Controversie collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- e) Controversie con Enti Pubblici di Previdenza ed Assistenza obbligatoria;
- f) Controversie riguardanti diritti di brevetto, di marchio, d'autore e concorrenza sleale;
- g) Controversie fra soci ed amministratori, di soci tra di loro e riguardanti la costituzione, la modifica, la fusione o liquidazione di società o partecipazione in società, nonché vertenze riguardanti acquisti o vendite di aziende;
- h) Controversie di diritto amministrativo, tributario e fiscale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4;
- i) Controversie riguardanti il diritto di famiglia, di successione e di donazione;
- l) arbitrati fatto salvo dove espressamente previsto all'art. 4;
- m) Controversie riguardanti l'art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali);
- n) Controversie in relazione a contratti di compravendita o nuova costruzione di beni immobili, fatto salvo quanto previsto all'art.4;
- o) sinistri che l'Assicurato ha causato con dolo accertato in qualsiasi sede e/o che sono connessi al compimento di un reato doloso da parte dell'Assicurato accertato da autorità competente, fatto salvo quanto previsto all'art. 4, punto 2;
- p) Controversie con la Società riguardanti polizze stipulate con la stessa;

q) sono escluse le vertenze inerenti l'uso, il possesso o la proprietà di imbarcazioni o aeromobili;

r) Spese di difesa contro l'accusa di violazione di una disposizione anti-monopolio (cartelli), ovvero la violazione di una norma penale o di un illecito collegati direttamente con procedimenti riguardanti il diritto anti-monopolio (cartelli)

2. La copertura assicurativa non include il pagamento di:

a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;

b) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose.

c) spese per risolvere una Controversia senza che la Società abbia preventivamente autorizzato la transazione e la ripartizione delle spese legali tra le parti coinvolte. In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo della Società, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/Assicurato, con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/Assicurato eventualmente assunte da controparte.

### 3. Postuma - Ultrattività

Non sussiste copertura assicurativa per sinistri conosciuti per la prima volta dall'Assicurato dopo la cessazione del certificato di Assicurazione e denunciati alla Società oltre 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del certificato di Assicurazione. Per adesioni di durata minima ininterrotta di 3 (tre) anni, il periodo è esteso a 36 (trentasei) mesi.

### Costi non assicurati

La Società non si assume:

a) i costi sostenuti dall'Assicurato non derivanti da un obbligo giuridico salvo quanto previsto all'art. 4;

b) i costi attinenti al quarto tentativo (e successivi) di esecuzione forzata per ogni titolo esecutivo;

c) i costi relativi a tentativi d'esecuzione forzata che vengono introdotti dopo cinque anni dal formarsi del giudicato sul titolo esecutivo;

d) i costi per procedimenti penali d'esecuzione forzata passati in giudicato per una pena pecuniaria o ammenda al di sotto di € 250,00;

e) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti derivanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo all'Assicurato dopo il verificarsi del sinistro;

f) le franchigie e gli scoperti pattuiti in Polizza;

g) la ritenuta d'acconto dovuta dal sostituto d'imposta.

## ART. 6 QUANDO UN SINISTRO È IN GARANZIA

1. Il sinistro si intende insorto:

a) nel caso in cui l'Assicurato voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno (Assicurato parte attiva della richiesta), nel momento in cui si verifica il primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno.

In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l'insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente connessa ed adeguata al verificarsi del sinistro stesso.

b) In caso di procedimenti contro l'Assicurato (Assicurato parte passiva della richiesta) per reati colposi, contravvenzionali, illeciti amministrativi, procedimenti disciplinari ed in tutti gli altri casi garantiti in polizza, diversi da quelli di cui alle successive lettere c) e d), il sinistro si considera insorto nel momento in cui l'Assicurato viene informato dalle Autorità o dagli Organi disciplinari dell'esistenza di un accertamento o di un'indagine a suo carico o, in tutti gli altri casi, quando riceve la prima contestazione scritta dalla controparte, sempre che il reato contestato e/o la violazione di norme che hanno dato l'avvio all'indagine penale, al procedimento disciplinare o alle contestazioni siano sconosciuti al Notaio al momento della sua prima adesione alla polizza.

Lo stesso principio si applica in caso di rinnovo dell'adesione a seguito di interruzione alla stessa per uno o più anni.

c) Procedimenti contro l'Assicurato per reati dolosi: il sinistro si considera insorto nel momento in cui l'Assicurato ha o avrebbe cominciato a violare obblighi giuridici o norme di legge.

In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l'insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.

Qualora nel corso del procedimento venga dimostrata - tramite sentenza passata in giudicato o con decreto di archiviazione - l'assenza di dolo da parte dell'Assicurato, il sinistro risulterà insorto secondo quanto previsto al precedente punto b) e la Società provvederà al rimborso delle spese legali. Resta fermo per l'Assicurato l'obbligo di denuncia di cui all'art. 14 .

d) Per l'assistenza ai testimoni, il sinistro si considera insorto con l'invito notificato all'Assicurato dall'Autorità o dalla Polizia Giudiziaria a rendere l'interrogatorio, quale persona informata sui fatti o imputata in procedimento connesso (art. 197 bis, 210 e 377 c.p.p.);

2. Premesso che il sinistro deve insorgere durante il periodo di validità dell'Assicurazione di cui all'art.6, e salvo dove diversamente previsto, le garanzie della presente polizza sono operanti per i sinistri insortidopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'adesione.

3. Si intende quale sinistro unico:

a) più Controversie instaurate da o contro più persone che abbiano ad oggetto pretese identiche o vicendevolmente dipendenti;

b) l'instaurazione di un procedimento istruttorio o istanze volte all'instaurazione di un procedimento penale contro una o più persone assicurate con il medesimo Certificato di Assicurazione, che si riferiscano allo stesso evento o allo stesso fatto;

c) più contestazioni del medesimo illecito amministrativo, che si riferiscano allo stesso evento o allo stesso fatto.

Se lo stesso procedimento penale è diretto contro più Assicurati con il medesimo certificato di polizza o se nello stesso procedimento vengono invitati a fornire testimonianza più Assicurati, il sinistro è da considerarsi a tutti gli effetti unico.

Nel caso in cui si verifichi un sinistro unico che sia attinente a più di una garanzia prestata dalla polizza, l'Assicurato ha il diritto di scegliere – secondo le disposizioni del presente contratto – un Avvocato per la vertenza di diritto penale e uno per la salvaguardia dei propri diritti in sede civile e uno per le vertenze di natura amministrativa.

4. Per il Notaio che ha aderito alle precedenti polizze di tutela legale in Convenzione con il Consiglio Nazionale del Notariato e ha continuato la copertura senza interruzione, l'assicurazione vale anche per Controversie derivanti da presunte e/o reali violazioni di obblighi giuridici o norme di legge avvenute a partire dal 01.02.2002, purché sconosciute all'Assicurato al momento della sua prima adesione. Le garanzie e i massimali sono quelli previsti nella Convenzione di Tutela Legale in vigore al momento in cui è insorto il sinistro.

## SEZIONEII - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CGA)

### ART. 7 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il Notaio interessato all'Assicurazione che forma oggetto della presente polizza trasmetterà al Broker, a mezzo mail o fax, una comunicazione di adesione utilizzando l'apposita SCHEDA DI ADESIONE.

In caso di prima adesione alla polizza la garanzia assicurativa decorrerà automaticamente con effetto dalle ore 24.00 dalla data di spedizione o trasmissione della SCHEDA DI ADESIONE purché venga allegata copia del bonifico bancario. A riprova di ciò la Società emetterà un certificato di polizza.

Alla cessazione del periodo di assicurazione le garanzie prestate dalla polizza resteranno valide fino a 45 giorni dalla data di scadenza indicata sul certificato di assicurazione, purché il Contraente o i suoi eredi abbiano corrisposto, per le medesime garanzie, il premio relativo alla nuova adesione entro tale termine.

Qualora il pagamento venga effettuato oltre il termine indicato, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno di adesione.

La durata della copertura sarà quella riportata nel certificato di assicurazione, senza essere soggetta a tacito rinnovo.

#### ART. 8 MASSIMALE - UNICO MASSIMALE – STUDIO ASSOCIATO

1. La Società si espone fino a € 70.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo.

2. Quando la Società, in caso di sinistro unico di cui all'art.6, punto 3, debba effettuare pagamenti a più soggetti assicurati e/o in caso di più sinistri collegati, il massimale indicato sarà a disposizione fino all'esaurimento dello stesso.

3. In caso di studio notarile costituito in forma associata/societaria (c.d. "ente"), da una o più persone fisiche aderenti alla presente convenzione, valgono i seguenti principi:

- Carenza: la carenza, ove prevista, si considera trascorsa se, al momento dell'insorgenza del sinistro, tale periodo è trascorso per almeno uno dei soci/associati aderente/i individualmente alla presente convenzione.

- Indennizzo: fermo quanto previsto al punto "1", in caso di sinistro che coinvolge l'ente, l'indennizzo avviene in proporzione alla quota detenuta dal socio/associato o dai soci/associati già individualmente aderenti alla presente convenzione.

#### ART. 9 PREMIO

Il premio comprensivo di imposte è di Euro 250,00 (duecentocinquanta) per singolo Notaio. Sul certificato sono riportati gli ulteriori sovrappremi da versare per le specifiche estensioni da aggiungere al premio di Euro 250,00.

#### ART. 10 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELLA GARANZIA

Il premio dovrà essere versato in un'unica soluzione mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:

IBAN IT 43 X 02008 05351 000103526219 – BANCA UNICREDIT  
C/C intestato ad AON

La copertura cesserà automaticamente alle h. 24 del 01.05 dell'anno indicato nel certificato di assicurazione, indipendentemente dalla data di adesione iniziale.

#### ART. 11 RISOLUZIONE ANTICIPATA O MODIFICA DEL CONTRATTO – RECESSO

1. La polizza si risolve di diritto nei confronti dell'Assicurato nel caso di sua interdizione o inabilitazione.

2. Per i sinistri insorti sino a tale momento la Società rimane obbligata.

3. La cessazione dell'attività professionale per motivi diversi rispetto a quelli indicati al punto 1 non comporta la risoluzione del rapporto assicurativo; la polizza rimane in vigore fino alla naturale scadenza della copertura, come indicata nel certificato di assicurazione.

#### ART. 12 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AUMENTO / DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

1. Dichiarazioni inesatte o incomplete o la reticenza da parte dell'Assicurato alla stipula del contratto o durante la durata dello stesso, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte della Società o l'ammontare del premio, possono - ai

sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. - portare alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, ossia allo scioglimento del vincolo della presente polizza.

2. L'Assicurato è obbligato a dare immediato avviso scritto alla Società di ogni aggravamento del rischio.

#### ART. 13 POSIZIONE GIURIDICA DI PERSONE COASSICURATE

1. L'Assicurazione vale per l'Assicurato, come definito alla voce "definizioni".

2. Gli Assicurati diversi dal Notaio possono beneficiare della prestazione assicurativa solo con il consenso di quest'ultimo.

3. In caso di inabilità o decesso del Notaio, l'Assicurazione vale per le pretese che in base alla legge possono vantare persone fisiche.

#### ART. 14 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO – LIBERA SCELTA DEL LEGALE

1. Ai sensi dell'art. 1913 c.c., l'Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro al Broker entro 30 (trenta) giorni da quello in cui il sinistro è insorto o dal primo momento in cui viene posto a conoscenza dell'apertura di un'indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria, per una presunta o reale violazione di norme di legge, o da parte dell'Ordine professionale/organismo incaricato, in caso di procedimento disciplinare.

2. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

3. L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.

4. L'Assicurato deve informare il Broker entro 10 (dieci) giorni dalla notifica di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato.

5. L'inosservanza di tale obbligo può portare, ai sensi dell'art. 1915 c.c., alla perdita parziale o totale della garanzia assicurativa.

6. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può comunicare alla Società il nominativo di un avvocato da lui liberamente scelto - secondo i criteri di cui al successivo punto - a cui affidare la tutela dei propri interessi.

7. La Società non risponde né per l'attività dell'Avvocato in qualsiasi modo nominato né per l'attività svolta dal consulente tecnico di parte.

8. Qualora per qualunque ragione venga revocato l'incarico all'avvocato nominato e venga conseguentemente incaricato un sostituto, la Società garantirà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente avvocato.

#### ART. 15 GESTIONE DEL SINISTRO - IMPUGNAZIONI – ALTRI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

1. Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro, l'Assicurato può scegliere se gestire in autonomia la risoluzione bonaria della controversia o se demandarla alla Società che, da sola o avvalendosi di uno specialista da essa incaricato, tenta di risolvere in modo bonario la controversia.

2. Qualora il tentativo di componimento bonario in qualsiasi modo intrapreso non abbia esito positivo o non venga accettato per fondate ragioni dall'Assicurato e si individuasse un probabile successo della fase giudiziale, la Società autorizzerà/ratificherà l'instaurazione del relativo procedimento.

3. Per la difesa in primo grado nei procedimenti penali o disciplinari, la pratica verrà affidata direttamente all'Avvocato liberamente scelto dall'Assicurato

4. In caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e la Società circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure di impugnazione avanti le Autorità competenti, la controversia verrà devoluta ad un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.

4.1 L'arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente.

4.2 Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a spese della Società, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione.

4.3 Questi costi sopportati dalla Società sono da rimborsare alla stessa, qualora l'Assicurato sia parte soccombente nel procedimento arbitrale di cui sopra.

5. La garanzia assicurativa viene prestata anche per i successivi gradi di giudizio, qualora presentino prospettive di successo. Trova applicazione il seguente comma 7.

6. Si precisa tuttavia che, per i procedimenti disciplinari, la Società riconoscerà comunque le spese di difesa in 1° grado davanti al competente organo disciplinare; per i gradi successivi, troverà applicazione quanto indicato al precedente comma 5.

7. Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui al comma 4, la Società provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora l'Assicurato risulti vittorioso in misura maggiore, rispetto al precedente grado di giudizio, esclusivamente per quanto riguarda la materia del contendere che ha interessato la relativa garanzia di polizza.

8. Il conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte deve essere autorizzato/ratificato dalla Società.

9. Se l'Assicurato intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi senza previo consenso scritto della Società che comportino costi e/o spese, queste restano a carico dell'Assicurato salvo conferma e ratifica della Società. La Società conferma per iscritto la misura della garanzia assicurativa per il sinistro.

Prima di questa comunicazione e se per tale motivo vengono causate delle spese, la Società riconosce solo quelle che sarebbe tenuta a rifondere in caso di conferma antecedente alle iniziative intraprese.

10. In caso di prestazione della garanzia l'Assicurato dovrà:

- a) collaborare attivamente con l'avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi informandolo in modo completo e veritiero sulla situazione, indicandogli i mezzi di prova, le informazioni e fornendo la documentazione necessaria;
- b) fornire alla Società, su richiesta, informazioni sullo stato della pratica;
- c) salvo che i suoi interessi vengano compromessi, dovrà:
  - aa) chiedere l'accordo della Società prima di adire l'Autorità Giudiziaria o di proporre impugnazioni;
  - bb) prima di adire l'Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari che possano in fatto o in diritto influire sul procedimento giudiziario da intentare;
  - cc) evitare di porre in essere comportamenti che potrebbero aumentare le spese o renderne più difficile la rifusione da parte dell'avversario.

10. La violazione degli obblighi di cui sopra non esonera la Società dal prestare la garanzia, se la violazione non è causata da dolo. In caso di violazione per dolo, la Società resta obbligata qualora la violazione non abbia provocato un pregiudizio alla Società stessa.

11. Le prestazioni assicurative della polizza possono essere cedute soltanto con il consenso scritto della Società.

12. La Società, ai sensi dell'art. 1203 c.c. e 1916 c.c., è surrogata, fino alla concorrenza dell'importo corrisposto, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

13. L'Assicurato è tenuto su richiesta della Società a consegnare tutta la documentazione necessaria e ad esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.

#### ART. 16 RISCOSSIONE DI SOMME DI DENARO

1. I pagamenti per il risarcimento del danno e gli importi di denaro generalmente riscossi o rimborsati dalla controparte in forma capitale e gli interessi spettano senza alcuna restrizione all'Assicurato.

2. Alla Società vanno invece corrisposte le riscossioni degli onorari, delle tasse, dei costi e qualsiasi altra spesa sia giudiziale che stragiudiziale liquidata a favore dell'Assicurato che la Società abbia sopportato o anticipato.

#### ART. 17 DENUNCE E DICHIARAZIONI

Tutte le denunce e dichiarazioni svolte dall'Assicurato nei confronti della Società sono da attuarsi esclusivamente in forma scritta.

#### ART. 18 ESTENSIONE TERRITORIALE

In caso di pretese di risarcimento del danno, così come in caso di procedimenti penali, l'Assicurazione vale per i sinistri insorti in Europa, inclusi i paesi extraeuropei posti nel Bacino Mediterraneo, a condizione che il Foro competente si trovi nei medesimi territori.

In tutti gli altri casi, la garanzia assicurativa vale per i sinistri insorti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

#### ART. 19 ONERI FISCALI

Tutti gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato, anche se anticipati dalla Società.

#### ART. 20 MODIFICHE AL CONTRATTO D'ASSICURAZIONE

Le modifiche dell'Assicurazione possono avvenire soltanto per iscritto con il consenso di entrambe le parti.

#### ART. 21 CLAUSOLA BROKER

Si prende atto e si accetta espressamente che il Contraente, anche in nome e per conto degli Assicurati, ha affidato l'intermediazione e la gestione della presente Polizza ad AON SPA, di seguito nominato "broker". Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato o il Contraente è tenuto devono/possono essere fatte per iscritto al Broker. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente o dall'Assicurato stesso.

#### ART. 22 FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da parte dell'Assicurato o degli aventi diritto devono essere fatte con lettera raccomandata o pec o e-mail al Broker.



## ART. 23 FORO COMPETENTE

Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie, concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell'art. 5 del D. Lgs. n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28").

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente. La parte che viene chiamata in mediazione (sia la Società, sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione. Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on-line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti. In ogni caso la parte istante si impegna:

1. ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza),
2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione. Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

---

LA SOCIETÀ

---

IL CONTRAENTE

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Assicurato dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- ART. 1 – Oggetto dell'assicurazione per la tutela legale
- ART. 2 – Onorari e spese assicurate
- ART. 3 – Costi dell'assicurato
- ART. 4 – Ambiti di copertura
- ART. 5 – Esclusioni e costi non assicurati
- ART. 6 – Quando un sinistro è in garanzia
- ART. 7 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- ART. 8 – Massimale- unico massimale- studio associato
- ART. 9 – Premio
- ART. 10 – pagamento del premio ed effetto della garanzia
- ART. 11 – risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso
- ART. 12 – dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aumento/diminuzione del rischio
- ART. 13 – Posizione giuridica di persone coassicurate
- ART. 14 – obblighi dell'assicurato in caso di sinistro -libera scelta del legale
- ART. 15 – Gestione del sinistro -impugnazioni- altri obblighi dell'assicurato
- ART. 16 – Riscossione di somme di denaro
- ART. 17 – Denunce e dichiarazioni
- ART. 18 – Estensione territoriale
- ART. 19 – Oneri fiscali
- ART. 20 – Modifiche al contratto di assicurazione
- ART. 21 – Clausola Broker
- ART. 22 – Forma e validità delle comunicazioni
- ART. 23 – Foro competente

---

LA SOCIETÀ

---

IL CONTRAENTE